



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE LAVORO

2 copie *Comp*  
2 copie *Comp*  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro  
Protocollo n. *Messeri*  
chiedente *Amato*  
registro: 57/1113  
(L. 10 L. 11/17/19, 533)  
di *1.9. GEN. 2012*  
Il Cancelliere

Il giudice, dottssa Maria Lucantonio, all' udienza del 14.11.2011 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

TRA

Cicatiello Angelo, Scannapieco Alberto, Alterio Luigi,  
Brancaccio Salvatore, Bianco Annamaria, Naddeo Maria  
, Avagnale Vincenzo, Setaro Raffaele, Capasso  
Mariarosa, Precipuo Gennaro, Malaspina Giuseppina, Iazzetta  
Alessandro, Di Risi Catello, Esposito Nicola, Mattera Vitale,  
Portoghese Giuseppina, Catalano Marina, Sansone Luigi,  
Terracciano Raffaele, Monopoli Flavio, Mele Francesca, De  
Concilis Luigi Cozzella Alfonso, Grimaldi Giovanni, Giuffreda  
Emilio Angelo, Luongo Giorgio, Perfetto Luigi, De Rosa  
Domenico, Montano Rosario, Corbisiero Annamaria, Giorgio  
Ciro, Mosca Gaetano, Mastrovinardi Giuseppe, Greco Vincenzo,  
De Vita Raffaele, Augello Maria, Caiazzo Giovanni, Mazzotta  
Rosanna, Addati Giuseppina, Erpete Maria, Palvetti Salvatore,  
Sarnello Giuseppe, Gotti Gennaro, Sommella Antonio, La Marca  
Luigi, Maraniello Antonio, Della pietra Antonio, Carbone Emilia,  
Del Giudice Antonio, Grosso Andrea, Mellone Francesco, Massa  
Antonietta, Garzillo Vincenzo, Arena Paola, Rosito Raffaele,

Coppola Carlo Antonio e Mottola Vincenzo. Clemente Salvatore, Fioretto Giuseppe, Minichini Raffaele, Pensino Ettore, Garzillo Salvatore, Esposito Anna, De Santis Maria, Barrella Roberto, Sibillo Gaetano, Dario Raffaele, Esposito Giovanni, Orlando Gennaro, Hanford Antonio, Chiocca Luigi, rappresentati e difesi dall'avv A Panico e dall'avv M Messere;

E

Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 1 rappresentata e difesa dall'Avv I selvaggi

OGGETTO: pagamento indennità ex art. 44 comma 6 lettera b CCNL

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi, riuniti per ragioni di connessione, gli istanti convenivano in giudizio la Azienda Sanitari Locale Napoli 1 esponendo che:

erano dipendenti della ASL Napoli 1 in qualità di infermieri professionali presso i vari dipartimenti di salute mentale dei vari distretti della stessa;

di aver percepito, in virtù di atto di equiparazione del 10.10.1997 della convenuta, un' indennità pari ad euro 4,13 per presenza giornaliera ex art 44 comma 6 I B CCNL Sanità;

come si evince dalle busta paga depositate, l'Amministrazione convenuta ha corrisposto ai ricorrenti la suddetta indennità ex comma 6 art. 44 CCNL Sanità sino al dicembre 2009 ma che, successivamente a tale data ha improvvisamente cessato di corrisponderla;

salvo quanto previsto dai commi 5 e 7, decorrono dal 1 dicembre 1995 e riassorbono dalla stessa data quelle previste al medesimo titolo dagli artt. 55 e 57 (per la parte non pensionabile), 59 del D.P.R. 270/1987, dagli artt. 46, comma 2 u.c., 49 - commi 3, 5 e 6 - 51 e 52" (13° comma)

Se se terapia vuol dire cura e intensiva significa costante, continua e penetrante, non vi è chi non veda come non si possa non considerare terapia intensiva un reparto come quello psichiatrico in cui il paziente, per tutta la durata del trattamento, è costantemente monitorato e sottoposto a controllo del personale ,

Tale indennità erogata fino al dicembre 2009, è stata sospesa senza alcuna dichiarazione di illegittimità dell'atto di estensione del 10.10.1997

Le somme vanno quindi recuperate

Le spese di giudizio tra i ricorrenti e la convenuta seguono la soccombenza

**P. Q. M.**

a) accoglie la domanda e per l'effetto accertare il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di cui all' art. 44 comma 6 L b del CCNL comparto Sanità del 1 settembre 1995 e successivi;

b) condanna l'Azienda Sanitaria Napoli 1 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 1250,00, con attribuzione

Napoli 14.12.2011

il giudice

Tribunale di Napoli  
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto capoufficio attesta che la presente sentenza è stata